

FAQ - Ri.circo.lo. Risorse Circolari in Lombardia per gli Enti Locali - Prevenzione della produzione rifiuti e implementazione dei sistemi di raccolta rifiuti finalizzati all'incremento di recupero di materia

Quesiti generali

Il Soggetto Gestore del servizio di igiene urbana può presentare la domanda su Bandi e Servizi per conto di un ente?

No, i soggetti richiedenti possono essere solo: Comune (anche in forma aggregata), Unione di Comuni, Province, Città Metropolitana.

Uno stesso Comune può presentare un progetto per la linea 1, uno per la linea 2, uno per la linea 3 e uno o più progetti per la linea 4 purché di sottocategorie differenti?

Sì, è possibile presentare una domanda per ogni singola linea di finanziamento o sottocategoria della linea 4. Ad esempio, un Comune potrebbe presentare fino a 7 domande, ciascuna per linea di finanziamento e per ogni sottocategoria della linea 4.

Un Comune facente parte di un'aggregazione di Comuni può presentare una domanda per una linea di finanziamento/sottocategoria e poi presentare una nuova domanda per la stessa linea di finanziamento/sottocategoria ma in qualità di aggregazione? Es. Un piccolo Comune montano può presentare il progetto per una compostiera e poi aderire ad un progetto con altri Comuni per l'installazione di un'altra compostiera da posizionare nel Comune limitrofo ma a servizio dei propri cittadini?

No, non è possibile finanziare lo stesso Comune per la stessa linea di finanziamento/sottocategoria due volte, sia in qualità di Comune che di aggregazione di Comuni, poiché sarebbero due progetti per la stessa linea di finanziamento. È necessario che la domanda venga presentata in qualità di Comune oppure in qualità di aggregazione di Comuni perché contano come due progetti per la stessa linea di finanziamento.

Linea di finanziamento 3

È ammissibile la richiesta di finanziamento per l'acquisto di erogatori di acqua alla spina all'interno di un edificio scolastico/comunale?

Sì, rientrano tra le spese ammissibili gli erogatori di acqua alla spina all'interno di edifici scolastici e istituzionali.

Nel caso di interventi che riguardino una mensa comunale gestita da un'azienda appaltatrice del servizio, chi deve aderire alla richiesta di bando per attrezzature? L'azienda, il Comune o entrambi?

Le attrezzature acquistate devono essere del Comune e la domanda deve essere presentata dall'Ente. Le attrezzature possono poi essere messe a disposizione del gestore del servizio.

Con riferimento alla linea di finanziamento 3: “Prevenzione rifiuti”, si chiede se sia possibile richiedere il contributo per l’acquisto di attrezzature funzionali alla riduzione della produzione dei rifiuti da installare in un locale di proprietà di un Ente Locale che potrebbe essere utilizzato sia per iniziative del Comune, sia per eventi di terzi che, comunque, utilizzano le attrezzature presenti nel locale stesso.

Tale eventualità potrebbe essere compatibile con l’esclusione del contributo dall’applicazione del regime di aiuti di Stato, prevista nel d.d.s. n. 12206 del 6 agosto 2024 “Approvazione del bando “RI.CIRCO.LO. risorse circolari in Lombardia per gli enti locali - prevenzione della produzione rifiuti e implementazione dei sistemi di raccolta rifiuti finalizzati all’incremento di recupero di materia” ove l’attività venisse attuata a titolo gratuito o in via residuale in via economica, come di seguito illustrato.

Premesso che, secondo la nozione di impresa ex articolo 1, allegato I, del Regolamento UE 651/2014, “si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica”, è opportuno precisare che **la messa a disposizione di un locale costituisce attività economica solo se effettuata a titolo oneroso, ossia dietro corrispettivo di mercato per un servizio o per un utilizzo a fini economici**. Risultano, quindi, compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato citata solo i contratti di messa a disposizione a titolo gratuito o semi-gratuito (prezzi simbolici non di mercato) o se l’utilizzo a titolo oneroso fosse residuale.

Tuttavia, in coerenza anche con la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), è possibile escludere la natura di impresa, anche in presenza di un’attività economica, purché quest’ultima abbia carattere ancillare/residuale.

Nel caso specifico, la messa a disposizione di terzi a titolo oneroso può essere definita ancillare solo se realizzata per un periodo inferiore al 20% dell’effettivo utilizzo, su base temporale. (a titolo esemplificativo, a fronte di un periodo di utilizzo del locale pari a 365 giorni, il periodo di messa a disposizione a titolo oneroso non può superare i 73 giorni).

In sintesi, è possibile presentare domanda per attrezzature della linea di finanziamento 3 da destinare a locali di proprietà dell’Ente, ma utilizzate anche da terzi, in particolare associazioni, solo nei seguenti casi:

- Il locale sia concesso dall’Ente in uso gratuitamente ai terzi;
- Il locale sia concesso a titolo oneroso per un massimo del 20% dell’effettivo utilizzo, calcolato, per ciascun anno, mediante il rapporto tra il numero di giorni in cui il locale è concesso dietro corrispettivo di mercato ed il numero di giorni in cui il bene è effettivamente utilizzato.

In tal caso il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’utilizzo a titolo oneroso per un tempo pari a 10 anni al fine di consentire i controlli da parte degli uffici regionali competenti

E' finanziabile nell'ambito della Linea 3 "Prevenzione rifiuti" l'acquisto di doggy bag e di borracce da distribuire nelle scuole dotate di mense scolastiche?

Le spese ammissibili per la linea di finanziamento n.3 sono elencate al par. B.3. Pertanto, le doggy bag e le borracce da distribuire non sono finanziabili.

Linea di finanziamento 4

Con riferimento alle sottocategorie 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4, tra la documentazione da presentare vi è il Progetto di fattibilità tecnico-economica o progetto esecutivo dell'intervento, come definito dal d.lgs. 36/2023, comprensivo di quadro economico. E' necessario produrre tale documentazione anche nel caso di semplice acquisto di attrezzature o beni?

No, non è necessario. In caso di sole forniture è sufficiente una relazione sintetica che le illustri e le elenchi.

È possibile richiedere il finanziamento per diversi impianti di compostaggio di comunità/locale all'interno del massimale pari a 250.000 euro (linea di finanziamento 4.1)?

Sì, è possibile presentare una domanda per il finanziamento di diversi impianti di compostaggio rispettando il massimale di contributo pari a 250.000 euro ed all'interno del medesimo progetto

Il compostaggio domestico può essere finanziato (linea di finanziamento 4.1)?

Il bando non prevede il finanziamento per il compostaggio domestico, ma esclusivamente per il compostaggio di comunità e il compostaggio locale, come definiti rispettivamente dal DM 266 del 29.12.2016 e dall'articolo 214, comma 7-bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Nell'ambito della linea di finanziamento 4.2 "Sistemi di raccolta rifiuti galleggianti", risulta ammissibile l'acquisto dei sistemi di raccolta di rifiuti galleggianti da inserire nelle seriole per l'irrigazione dei campi, di proprietà dei vari consorzi?

Il bando prevede che i soggetti beneficiari del finanziamento possono essere: Comuni (anche in forma aggregata); Unioni di Comuni; Comunità Montane; Province e Città Metropolitana di Milano. È possibile finanziare questa tipologia di attrezzature anche se utilizzati all'interno di canali (o in questo caso seriole) di proprietà dei Consorzi. Si precisa che il bando al punto b.4 prevede tale dicitura: *"4. Tutti i beni/attrezzature ammissibili a contributo dovranno essere di proprietà dei soggetti beneficiari e potranno essere eventualmente ceduti solo in uso ad eventuali soggetti terzi."*

Con riferimento alla sottocategoria 4.2, è ammissibile la richiesta di finanziamento per l'acquisto di battelli spazzini?

È ammissibile il finanziamento di battelli spazzini solo se destinati alla raccolta di rifiuti e non per la raccolta di piante o alghe galleggianti in quanto non sono considerate rifiuti

Con riferimento alla sottocategoria 4.2, è ammissibile la richiesta di finanziamento di sistemi per la raccolta di oli galleggianti?

Non è ammissibile il finanziamento di sistemi per la raccolta di oli galleggianti, in quanto non classificati come rifiuti

È possibile finanziare un eco-compattatore per bottiglie di plastica (linea finanziamento 4.3)?

È possibile finanziare l'eco-compattatore solo se prevede la raccolta di una specifica frazione di plastica come il PET (in coerenza con la direttiva SUP). Si precisa che non è finanziabile la raccolta differenziata della plastica mista.

Cosa si intende per Centro Ambientale Mobile/Isola ecologica mobile (linea finanziamento 4.4)?

Per “Centro Ambientale Mobile/Isola ecologica mobile” si intende una postazione mobile presidiata (ad esempio un furgone attrezzato) che funge da completamento del servizio di raccolta differenziata, fornendo ai cittadini una soluzione per conferire i rifiuti che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali.

Non può essere un manufatto fisso dedicato alla raccolta differenziata previste per legge. Non può essere neppure un semplice container scarrabile. È possibile finanziare Centri ambientali mobili/isole ecologiche mobili che prevedono la raccolta di almeno una frazione non obbligatoria, come ad es. olii, cartongesso, specifiche frazioni di plastiche, rifiuti pericolosi oltre alle frazioni di rifiuti obbligatorie previste per legge ai sensi dell'art 205, c. 6 – quarter, del D.lgs 152/2006.

Le frazioni obbligatorie secondo l'art 205, c. 6 – quarter, del D.lgs 152/2006 sono: “carta; metalli; plastica; vetro; legno; tessili; rifiuti organici; imballaggi; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; rifiuti di pile e accumulatori; rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili”.

Le isole ecologiche mobili o centri ambientali mobili possono raccogliere le frazioni del verde e ingombranti?

Sono finanziabili Centri ambientali mobili o isole ecologiche mobili per la raccolta di almeno una frazione non obbligatoria ai sensi dell'art. 205, c. 6-quater, del D.lgs. 152/2006, oltre alle frazioni obbligatorie. È possibile, quindi, finanziare Centri ambientali mobili/isole ecologiche che prevedono la raccolta di almeno una frazione non obbligatoria, come ad es. olii, cartongesso, specifiche frazioni di plastiche, rifiuti pericolosi oltre alle frazioni di rifiuti obbligatorie previste per legge.

Le frazioni obbligatorie sono quindi ammissibili se aggiuntive rispetto ad almeno una di quelle non obbligatorie.

È ammissibile utilizzare il furgone mobile per la raccolta della spazzatura abbandonata? La spazzatura abbandonata è considerata parte della frazione obbligatoria?

Per “Centro Ambientale Mobile/Isola ecologica mobile” si intende una postazione mobile presidiata (ad esempio un furgone attrezzato) che funge da completamento del servizio di raccolta differenziata, fornendo ai cittadini una soluzione per conferire i rifiuti che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali.

Il furgone mobile per la raccolta della spazzatura abbandonata non è finanziabile perché non è un’attrezzatura che risponde agli obiettivi della linea di finanziamento prevista per questa tipologia di intervento, che ha l’obiettivo di garantire ai cittadini un’ulteriore opportunità sul territorio di conferire rifiuti per il loro successivo avvio a recupero di materia.

Al paragrafo D.1c "Obblighi di pubblicizzazione dell’iniziativa" del bando attuativo, il link indicato per consultare i modelli di targa non risulta raggiungibile. Qual è l'indirizzo corretto da utilizzare?

Il link presente al paragrafo D.1c del bando attuativo è stato aggiornato. Per consultare le linee guida e scaricare i materiali necessari ad adempiere agli obblighi di pubblicizzazione dell’iniziativa, è necessario fare riferimento al seguente indirizzo:

<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-9/poster-e-targa>

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST APPALTI.

Le check list appalti, da compilare per ogni procedura di affidamento relativa a forniture, servizi o lavori oggetto di finanziamento, costituiscono parte integrante della documentazione da presentare in sede di rendicontazione, tramite la piattaforma Bandi e Servizi secondo quanto previsto dal bando al paragrafo C.4.b.1.

Nella compilazione della check list è necessario verificare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle norme indicate nel campo “Riferimenti normativi”, con particolare riguardo al Regolamento (UE) 2021/1060. Tali obblighi devono essere considerati pienamente applicabili e vincolanti, fatti salvi i casi di deroga espressamente previsti dalla normativa e riportati nella check list stessa.

È necessario, altresì, prestare particolare attenzione all’utilizzo dell’opzione “Adempimento non previsto” che richiede l’indicazione, nel campo “Note”, di una motivazione di merito adeguata.

Le dichiarazioni rese nella compilazione delle check list, indipendentemente dall’opzione selezionata (“Sì”, “No” o “NP”), devono essere coerenti sia con quanto dichiarato negli altri punti del documento sia con il contenuto dell’adempimento cui si riferiscono.